



PROFESSIONI

Sul sindaco unico rimangono le perplessità dei **commercialisti**

Anche se ha predisposto le Linee guida, il Consiglio nazionale continuerà a chiedere una riformulazione della disciplina

/ Savino GALLO

Le Linee guida per il sindaco unico, diffuse ieri dal Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** ed esperti contabili (si veda “Dal CNDCEC le Linee guida per il sindaco unico” di oggi), si sono rese necessarie per “individuare i principi e le soluzioni interpretative e operative applicabili all’organo monocratico nello svolgimento delle articolate funzioni di controllo ad esso affidate”.

Dietro la pubblicazione del documento, che va a completare il lavoro svolto sulle Norme di comportamento del collegio sindacale (si veda “Da fine mese in vigore le nuove norme di comportamento del Collegio sindacale” del 18 settembre), non c’è, dunque, alcuna **implicita accettazione** del nuovo impianto normativo in materia di controlli societari che, prima con la legge di stabilità 2011, poi con ulteriori e “repentini” interventi legislativi, ha portato all’introduzione del sindaco unico nelle srl.

Anzi, nel commentare le Linee guida, il Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi, ricorda che le modifiche apportate all’art. 2477 c.c. “hanno sin dal principio suscitato **molte perplessità** sia per il metodo utilizzato che per le finalità sottese”. Riguardo al metodo, come più volte fatto in passato, Longobardi definisce “sorprendente la scelta di modificare con successivi interventi le norme del codice civile che erano state già oggetto di approfondito e ponderato esame da parte della Commissione che ha approvato una riforma del diritto societario sin lì attesa da decenni”.

In più, la novellata disciplina ha fatto emergere “rilevanti dubbi di costituzionalità rispetto a un disposto normativo che, nel disciplinare presidi a tutela dei soci e degli altri stakeholder, ha posto come riferimento l’astratto modello di società, al quale possono, però, corrispondere realtà economiche molto diverse, non determinate dalla forma sociale prescelta”.

L’auspicio, quindi, rimane quello di addivenire a una riformulazione, magari condivisa, della disciplina, ancorando la nomina del collegio sindacale alle reali dimensioni dell’impresa e non alla sua forma giuridica.

Nel frattempo, non si può far altro che adattarsi alle attuali disposizioni, provando a svolgere l’incarico nel miglior modo possibile: “Il quadro normativo è questo – ricorda Andrea Foschi, Consigliere del CNDCEC con delega ai controlli societari – e noi volevamo **mandare un messaggio**:

siamo capaci di adattarci alle regole che ci impone il legislatore anche se non le condividiamo. Ci viene chiesto di svolgere l’incarico monocraticamente e noi cercheremo di farlo al meglio”.

Ecco la *ratio* che ha portato alla pubblicazione delle Linee guida relative a una funzione che, nella sua versione monocratica, sarà certamente “più complessa” da svolgere. “È chiaro – sottolinea Foschi – che le funzioni, che sono rimaste le stesse, e le responsabilità gravano su un solo individuo. Quindi, per esercitare bene questa funzione, bisognerà per forza di cosa **strutturarsi** e, una volta fatto ciò, avere il coraggio di difendere la propria attività, con la consapevolezza che il compenso dovrà essere adeguato. Il tre in uno è stato considerato come un risparmio ed è imbarazzante pensare che il mercato la veda così. Ma tant’è. Sta a noi far capire che le cose non possono andare in questo modo, lavorando bene e discutendo sul compenso”.

Sui compensi del sindaco unico e sulla loro tendenza al ribasso in questi primi anni di applicazione della nuova disciplina “ci sarebbe molto da dire”, aggiunge Raffaele Marcello: “Proprio in considerazione del fatto che le attività demandate al sindaco unico sono di gran lunga superiori a quelle del collegio – spiega il Consigliere del CNDCEC con delega ai principi contabili –, i compensi andrebbero rivisti al rialzo, a maggior ragione se si tiene conto del fatto che, soprattutto nel sistema srl, oramai quasi di *default* al sindaco unico si assegnano anche le funzioni del revisore legale dei conti”. In questo specifico caso, le Linee guida chiariscono che andrebbero definiti **due distinti compensi**, cumulabili tra loro, ma la prassi “non sembra andare in questa direzione”. L’inversione di tendenza passerà anche dall’approccio dei professionisti: “In assenza di una tariffa predefinita – conclude Marcello – l’unica arma che ha il **commercialista** è quella di uniformarsi rigorosamente alle norme di deontologia nello svolgimento dell’incarico. Così si consentirà all’impresa di **avvertire il vantaggio** che deriva dalla presenza di un professionista”.

Un vantaggio concretizzabile proprio applicando alla lettera le Linee guida, alla cui base c’è “la stessa filosofia che ha ispirato le norme di comportamento del collegio sindacale, pur nelle diversità che l’istituto presenta in ragione dell’anomala applicazione che ne viene fatta in Italia”.